



ESTENSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING PER LA CINA AI TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURE DI ORIGINE INDIA

RISCONTRATE PRATICHE ELUSIVE DALL'OLAF

(AVV. ELENA BOZZA)

Pratiche elusive del dazio antidumping prescritto in capo ad alcuni tubi in acciaio inossidabile senza saldature laminati a freddo di origine Cina sono state riscontrate dall'Unione europea in importazioni con origine India.

Molte forniture indiane sono entrate nell'attività di indagine da parte dell'OLAF, l'organo antifrode unionale. Un'attività di indagine terminata questa estate con raccomandazioni agli Stati membri di recuperare il dazio antidumping per l'aliquota generale del 71,9% nelle importazioni passate, degli ultimi tre anni. Pratica di accertamento che è ora applicata anche a molte importazioni attuali.

L'importatore europeo di buona fede, dinanzi a un'indagine OLAF che verifica l'attività commerciale e produttiva dei fornitori siti in Paesi terzi e ne prova la natura illecita per dichiarazioni di falsa origine non preferenziale della merce, ha ridotti strumenti di difesa nel merito dell'imposizione daziaria.

È ormai un assunto consolidato nella giurisprudenza che l'importatore europeo e non l'Unione europea si assume il peso economico di un'eventuale attività illecita degli esportatori di Paesi terzi che abbia determinato un versamento dei tributi doganali minore del dovuto nelle casse dell'erario UE.

La buona fede, che spesso connota le aziende importatrici, non è elemento sufficiente a contestare una revisione di accertamento dell'Agenzia delle Dogane volta a richiedere in pagamento i maggiori dazi dovuti in base all'origine della merce individuata dall'OLAF.

Tuttavia, sussistono elementi sui quali dover porre l'attenzione per verificare se l'accertamento doganale che l'importatore subisce sia pienamente legittimo.

Se è incontrovertibile che la relazione finale dell'indagine OLAF abbia, come dispone il regolamento UE n. 883/2013, valore probatorio negli accertamenti doganali nazionali, occorre, comunque, valutare le verifiche svolte dall'organo unionale. Eventuali irregolarità procedurali della sua inchiesta possono condurre il giudice nazionale a ritenere la relazione un atto istruttorio illegittimo, determinando il crollo dell'apparato probatorio dell'accertamento doganale nazionale che si basi unicamente sull'attività OLAF. In tal senso una consolidata giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea.

Ma la relazione OLAF andrà altresì esaminata nel merito della sua natura probatoria: verificare il riferimento effettivo alle importazioni contestate dalla dogana, ad esempio, ovvero analizzare e giudicare le prove effettivamente assunte riguardo alla sostenuta diversa origine della merce.

Avvocato e Doganalista Elena Bozza

elena.bozza@legalitax.it

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it